



AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”
UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO
90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI radioprotezione
DELL’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”.**

DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

-CAPO I – gestione dei servizi.

Art. 1.(Oggetto e natura dell’appalto)

L’Impresa aggiudicataria dovrà, a proprio carico oneri e spese, erogare il servizio di taratura periodica degli strumenti di radioprotezione dell’Unita’ Operativa di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”.

Di seguito si riporta l’elenco della strumentazione da sottoporre a tarature, con le necessarie specifiche sui punti di taratura:

Elenco Strumentazione da sottoporre a taratura.

Camera a Ionizzazione ROTEM, mod RAM DA:

N. 5 punti di misura (fasci ISO 4035: N40, N80, N120, S-Am, S-Cs);

Multimetro PTW, mod. Nomex:

N. 2 punti di misura di dose Nomex (fasci ISO 4035: H30, RQR5);

N. 1 punti di misura di dose camera piatta (fasci ISO 4035: RQR5);

N. 1 punti di misura di dose camera CTDI (fascio ISO 4035: RQR9);

N. 2 punti di misura di KV Nomex (fasci RX: mammografia W/Rh, convenzionale 2.5 mmAl);

N.1 punto di misura tempo esposizione Nomex (fascio RX: convenzionale 2.5 mmAl);

Contaminometro RADOS, mod. Microcont II:

N.4 punti di misura (sorgenti: 129I, 137 Cs, 99Tc, 90Sr);

Contaminometro LUDLUM, mod. 3A:

N. 4 punti di misura (sorgenti: 129I, 137Cs, 99Tc, 90Sr);

I fasci e/o le sorgenti di taratura dovranno essere quelli sopra riportati, o ad esse equivalenti in termini di energia radiante, o particelle radianti.

Art. 2. (Modalità di espletamento del servizio)

La Ditta dovrà eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato, secondo le indicazioni fornite dal Fabbrikante, la normativa tecnica di riferimento, la legislazione vigente in materia e la buona prassi di lavoro.

Il servizio dovrà essere obbligatoriamente assicurato tramite il numero di controlli previsti dal Fabbrikante, dalla normativa tecnica di riferimento e dalle buone prassi di lavoro, senza che nulla sia dovuto per mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere all'Azienda Ospedaliera

In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un Controllo Funzionale e/o Taratura all'anno per ogni strumentazione

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte da tecnici specializzati ai sensi delle norme vigenti ed in numero adeguato alla tipologia della prestazione, pena la risoluzione del contratto.

L'attività dovrà essere eseguita da personale qualificato, con specifica e documentata esperienza nel settore, e con impiego di adeguata strumentazione. L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l'effettuazione dei controlli deve far riferimento alla normativa tecnica (es. CEI, UNI) disponibile e vigente in materia, od a standard di riferimento nazionali o internazionali (es. GMP, CNT), o a specifici protocolli aziendali ove esistenti per sostenere verifiche di parte terza all'interno dei processi di accreditamento e/o certificazione.

La Ditta aggiudicataria, tramite corriere o proprio personale incaricato, dovrà ritirare la strumentazione e provvedere all'esecuzione del servizio secondo le modalità previste nel presente capitolato.

La Ditta, una volta terminata l'attività suddetta, provvederà a riconsegnare la strumentazione alla struttura competente, tramite corriere o proprio personale incaricato, integra, perfettamente funzionante, sicura, e corredata da un report secondo le modalità come di seguito indicato.

I costi per le operazioni di ritiro e riconsegna della strumentazione, comprensivi degli eventuali costi dovuti a spedizioni, sono considerati a carico della Ditta aggiudicataria.

Pertanto, sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dal trasporto e dalle spedizioni (ritiro e riconsegna nelle strutture competenti) della strumentazione per la taratura. Le operazioni di Taratura devono essere eseguite presso centri LAT (ex SIT) certificati ACCREDIA, in grado di rilasciare certificazioni così come previsto dai dispositivi di cui all'art. 155 del d. lgs. 101/2020.

L'ente certificatore dovrà rilasciare al termine della taratura un adeguato documento di taratura riportante i fattori correttivi da applicare alla varie grandezze di misura, o specificare i fattori di calibrazione inseriti direttamente nel software gestionale dell'apparecchio al fine della correzione della misura in automatico

Si precisa che ai fini della valutazione dei tempi di intervento e di ripristino della funzionalità indicati nel presente capitolato, il tempo di richiesta di intervento coincide con quanto previsto nel presente disciplinare.

Per quanto riguarda le attività di taratura dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche

- ↳ Tempo di ritiro della strumentazione: entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della struttura competente.
- ↳ Tempo di riconsegna della strumentazione: entro 45 giorni lavorativi dalla data di ritiro.

Non sono previste deroghe allo svolgimento del servizio per i mesi estivi e/o per i periodi di festività. Il servizio deve essere garantito per tutti i dodici mesi dell'anno solare.

Qualora non sia possibile rispettare le tempistiche previste, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura competente ed al DEC che adotterà le necessarie determinazioni, comprendenti eventualmente anche deroghe a dette tempistiche ove ciò sia motivato da oggettive esigenze tecniche ed organizzative.

In assenza di tali comunicazioni/accordi, i tempi suddetti devono essere rispettati e le eventuali inadempienze daranno luogo alle penali previste negli atti di gara

Art. 3. (Call center)

L'Impresa aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni feriali dall'inizio del servizio dovrà comunicare almeno un numero di telefono per linea assistenza clienti, un numero di fax ed un indirizzo e-mail tali da garantire un servizio tempestivo ed efficiente relativo a:

- procedura di erogazione del servizio aggiudicato;
- ricezione degli ordinativi del servizio;
- ricezione delle richieste di Consegna dei prodotti;
- modalità ed inoltro dei reclami.

Art. 4.(Durata del contratto e recesso)

L'appalto ha la durata di sei anni, a partire dalla data di effettivo inizio dell'erogazione del servizio, comprensivo di n.2 tarature triennali.

La ditta aggiudicataria dovrà quotare le singole misure di taratura, per ciascuna tipologia di strumentazione sopra menzionata, in modo tale da modulare, nel corso della seconda attività di taratura, la quantità e la tipologia di strumentazione da sottoporre a taratura, nonché il numero di punti di taratura.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza e sulla qualità e sulla regolarità del servizio e dei servizi complementari resi dall'impresa aggiudicataria, oltre che dalla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato, la facoltà di proseguire con la predetta, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un periodo, non superiore comunque ad un anno, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs n°50/2016.

L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all'Impresa aggiudicataria per iscritto, mediante posta elettronica certificata, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

In caso di riaffidamento alla scadenza del contratto potranno essere rinegoziati a favore dell'Azienda Ospedaliera i prezzi praticati, se non risulteranno allineati a quelli risultanti dalle ultime gare espletate da altre aziende sanitarie per servizi simili.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare ad erogare il servizio alle condizioni contrattuali ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda.

Art. 5.(esecuzione e luogo del servizio)

Il servizio dovrà essere effettuato direttamente presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello". Le attività di taratura dovranno essere concordate con il Dirigente del Servizio che approverà lo schema di taratura da eseguire.

Art. 6.(Obblighi dell'affidatario del servizio)

L'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio professionale.

Altresì, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

Infine, dovrà tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

A tal fine la ditta dovrà quotare una copertura assicurativa su ciascun strumento che sarà inviato.

L'Azienda Ospedaliera resta proprietario dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate. Il soggetto affidatario si impegna a restituire all'Azienda Ospedaliera, al termine dell'esecuzione del servizio o immediatamente nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzato per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da esse derivate.

L'aggiudicatario si impegna: a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estortiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'affidatario del servizio si impegna a considerare di carattere riservato e assolutamente non divulgabili le informazioni in proprio possesso derivanti dall'espletamento dell'attività conferita per effetto della presente convenzione (informazioni tecniche degli appalti del Committente, accreditamenti di tutti i R.U.P. presso le varie Autorità etc.)

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui reciproci documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto in materia di privacy e trattamento dei dati. Facendo riferimento alle norme del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) ovvero del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, il Professionista si impegna al rispetto di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 5, 24 e 25 del G.D.P.R. medesimo.

Art. 7.(Risoluzione del rapporto e penalità)

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il rapporto nelle seguenti ipotesi relative all'aggiudicatario (salvo comunque il diritto al risarcimento del danno):

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo od altre procedure concorsuali.

Oltre al diritto al risarcimento del danno, se il mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario provoca il comminamento di sanzioni pecuniarie e amministrative a carico della stazione appaltante quest'ultima ha diritto al rimborso del loro importo, più un incremento pari al 10%. Qualora l'aggiudicatario intenda recedere dal rapporto prima della scadenza, ne deve dare preavviso scritto di tre mesi.

Art. 8.(Aumento o diminuzione delle prestazioni)

Durante la durata contrattuale, l'Azienda Ospedaliera, in ragione delle proprie valutazioni ed esigenze organizzative, logistiche e funzionali che possono manifestarsi nel corso dell'appalto e/o per il perseguimento di specifici obiettivi di utilizzo razionale delle risorse, si riserva la facoltà:

1. di estendere i servizi appaltati;

2. di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi appaltati in qualsiasi momento, in caso di modifiche organizzative dell'azienda Ospedaliera ovvero in seguito di intervenute prescrizioni normative, di regolamenti e/o disposizioni nazionali e regionali;
3. di apportare ogni tipo di variazioni alle prestazioni.

In questo caso verrà riconosciuto all'Impresa aggiudicataria una variazione proporzionale dei costi e si applicheranno le stesse condizioni economiche offerte in sede di gara per lo stesso tipo di interventi, aggiungendo o riducendo l'importo determinato a seguito delle variazioni al corrispettivo mensile contrattuale da corrispondere per l'espletamento del servizio.

Qualora l'importo della variazione richiesta risulti compresa nel limite del 20% dell'importo complessivo del servizio, valutata sulla base dei prezzi offerti in gara (canone mensile) l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a darvi esecuzione.

Qualsiasi modifica del tipo di servizio svolto, verrà comunicata all'Impresa aggiudicataria mediante lettera scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni ed avrà decorrenza dalla data di effettiva cessazione od inizio del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a prendere atto delle variazioni e ad assicurare conseguentemente i servizi richiesti senza il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo alle condizioni economiche offerte nell'ambito della presente procedura di gara.

In nessun caso saranno riconosciuti compensi forfettari o maggiorazioni anche temporanee di prezzo. Nessuna variazione in aumento o in diminuzione sarà riconosciuta se non disposta formalmente dall'Azienda Ospedaliera.

In questo caso verrà riconosciuto all'impresa aggiudicataria una variazione proporzionale dei costi e si applicheranno le stesse condizioni economiche offerte in sede di gara per lo stesso tipo di interventi, aggiungendo o riducendo l'importo determinato a seguito delle variazioni al corrispettivo mensile contrattuale da corrispondere per l'espletamento del servizio.

Il DEC e il RUP potranno negoziare con l'Impresa aggiudicataria la modificazione delle modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento all'incremento o alla diminuzione di frequenze, all'addizione o sottrazione di singole mansioni integranti una prestazione, all'impiego di differenti metodologie di intervento.

Ogni richiesta di variazione dovrà essere motivata e trovare fondamento in ragioni obiettive di opportunità tecnica ed organizzativa legate al perseguimento di più elevati standard qualitativi, o emergere dalla necessità di adeguamento del servizio alle modificazioni di natura logistica, strutturale ed organizzativa interne all'Azienda Ospedaliera ed intervenute successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ad utilizzare le migliori e le più opportune tecnologie in relazione al tipo di prestazioni da svolgere e a suggerire le migliori, più efficaci ed economiche soluzioni organizzative, tecniche e funzionali idonee a garantire un servizio efficiente e la massima sicurezza degli operatori e dei pazienti nonché dei beni ed attrezzature dell'Azienda Ospedaliera.

Qualora le modifiche di cui trattasi richiedano una diversa qualità dell'attività in questione, tale diversità non deve comportare una variazione delle condizioni economiche offerte nell'ambito della presente procedura di gara.

L'Azienda Ospedaliera potrà negoziare con l'Impresa aggiudicataria la modificazione delle modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento all'incremento o alla diminuzione di apparecchiature, all'addizione o sottrazione di singole mansioni integranti una prestazione, all'impiego di differenti metodologie di intervento.

Ogni richiesta di variazione dovrà essere motivata e trovare fondamento in ragioni obiettive di opportunità tecnica ed organizzativa legate al perseguimento di più elevati standard qualitativi, o emergere dalla necessità di adeguamento del servizio alle modificazioni di natura logistica, strutturale ed organizzativa interne all'Azienda Ospedaliera ed intervenute successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria è obbligata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ad utilizzare le migliori e le più opportune tecnologie in relazione al tipo di prestazioni da svolgere e a suggerire le migliori, più efficaci ed economiche soluzioni organizzative, tecniche e funzionali idonee a garantire un servizio efficiente e la massima sicurezza degli operatori e dei pazienti nonché dei beni ed attrezzature dell'Azienda Ospedaliera.

Qualora le modifiche di cui trattasi richiedano una diversa qualità dell'attività in questione, tale diversità non deve comportare una variazione delle condizioni economiche offerte nell'ambito della presente procedura di gara.

Qualora le modifiche di cui trattasi richiedano una diversa qualità dell'attività in questione, tale diversità non deve comportare una variazione delle condizioni economiche offerte nell'ambito della presente procedura di gara.

L'Azienda Ospedaliera potrà richiedere prestazioni straordinarie e/o aggiuntive ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

A queste saranno riconosciute le stesse condizioni economiche previste per le prestazioni oggetto di gara.